

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO SEZIONE 05
riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PERRETTI	cons. DR. PASQUALE	Presidente
<input type="checkbox"/>	BUONOMO	DR.VINCENZO	
<input type="checkbox"/>	STRACCIA	RAG.ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

N° 298/05/02 DEL 17/10/2002 DEPOSITATA IL 12/12/2002

- sul ricorso n. 1395/02 depositato il 07/05/2002
- avverso AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE N°001V001195
REGISTRO

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO proposto dal ricorrente:

FABBRIZIO MARIO

VIALE ITALIA 5/5 83030 SAVIGNANO IRPINO AV difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Conclusioni: Il Rag. Vincenzo CASTELLANO, per il ricorrente, chiede l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, la conferma del valore dichiarato e l'annullamento delle sanzioni irrogate, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come da allegata nota spese;
il Dirigente, per l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, resi-stente, conclude per il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso emesso, con vittoria delle spese processuali.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con ricorso a questa Commissione Tributaria Provinciale depositato in data 7.05.2002 il Sig. FABBRIZIO MARIO, rappresentato e difeso dal Rag. Vincenzo CASTELLANO, proponeva opposizione all'operato dell'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino (Ex Ufficio del Registro) tradottosi nell'emissione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta n° OO1V001195 del 13.02.2002 notificato il 22.02.2002. Con tale atto, l'Ufficio Finanziario rettificava il valore dell'avviamento dell'esercizio commerciale esercente l'attività di bar e Rivendita Generi di Monopoli di Stato corrente in Savignano Irpino, alla Via Nazionale n° 57, ceduto con atto per notar ROMEI registrato il 30.10.2000 al n° 001195, da Lit. 15.000.000 dichiarato a Lit. 38.660.000 accertato, moltiplicando prima per il trenta per cento la media dei ricavi degli ultimi due anni e successivamente moltiplicando per due l'importo ottenuto dalla precedente

operazione. Avverso l'avviso di rettifica e liquidazione in premessa, con il proposto ricorso, il ricorrente chiedeva l'annullamento del predetto provvedimento per essere lo stesso del tutto infondato giacché nel caso di specie trattasi di una valutazione dell'avviamento del tutto sproporzionato ed inadeguato all'esercizio commerciale compravenduto sito nel comune di Savignano, paese con circa 800 abitanti, senza alcuna particolare attrazione, la cui clientela é composto prevalentemente da anziani. Concludeva per l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta e per la conferma del valore dichiarato, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. ----- Acquisite le controdeduzioni dell'Ufficio finanziario, del tutto e confermate delle determinazioni adottate in sede di rettifica e contestative delle argomentazioni difensive della parte ricorrente in quanto, queste, disancorate da un obiettivo vaglio della realtà, la controversia alla odierna udienza, veniva discussa e decisa alla stregua delle seguenti considerazioni.-----

MOTIVAZIONE

L'impugnativa del ricorrente avverso l'operato dell'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, tradottosi nell'emissione del richiamato avviso di rettifica e liquidazione, appare fondata.----- L'odierna udienza, in pubblica udienza, ha visto la costituzione dell'Ufficio finanziario che, con proprie controdeduzioni depositate in data;19.09.2002, comunicava di aver elevato il valore dell'avviamento dell'azienda de qua sulla base della redditività applicata alla media dei ricavi dichiarati negli ultimi due anni attribuendo praticamente all'avviamento il valore redditi di impresa, così determinati. Nel caso di specie non può condividersi l'assunto dell'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino in ordine all'applicazione del sommario metodo matematico. Sicché non é possibile sempre e comunque ricorrere ad uno stesso coefficiente matematico valido per ogni situazione e quindi sia per una azienda in forte e progressiva espansione che per l'esercizio commerciale de quo esercente l'attività di bar "Bar Sole" in un locale di pochi metri quadrati sito in Savignano Irpino, senza particolare attrazione, la cui clientela, come si evince dall'andamento decrescente dei ricavi dichiarati nel corso degli ultimi anni era in costante diminuzione. Certamente, la considerazione del reddito prodotto costituisce la base fondamentale per la determinazione dell'avviamento che, nella fattispecie, tenendo conto delle particolari concrete caratteristiche dell'azienda trasferita, appare più equo confermare in Lit. 15.000.000, così come dichiarato nell'atto per notar ROMEI. Il ricorso va quindi accolto.- Le spese di lite, avuto riguardo alle raggiunte conclusioni, per motivi di opportunità vanno compensate integralmente tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale
- Sezione 5°-

definitivamente pronunciando sul ricorso come in atti proposto dal Sig. FABBRIZIO MARIO, rappresentato e difeso dal Rag. Vincenzo CASTELLANO, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta n° OO1V001195 del 13.02.2002 notificato il 22.02.2002 dall'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso di parte ed annulla l'atto impugnato;

2) compensa inter partes ed in toto le presenti spese di lite.

Così deciso in Avellino li 17 ottobre 2002

IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE
(RAG. ANTONIO STRACCIA)

IL PRESIDENTE
(Cons. Dr. PASQUALE PERRETTI)